



**Ordine dei  
Dottori  
Commercialisti  
e degli  
Esperti  
Contabili di  
Roma**

Circondario  
del Tribunale di Roma  
Ente di Diritto Pubblico

Sede legale e Presidenza  
piazzale delle Belle Arti, 2  
00196 Roma  
presidenza@pecodcec.roma.it  
segreteria@odcec.roma.it

Consiglio di Disciplina Territoriale  
piazzale delle Belle Arti, 2  
00196 Roma  
consigliodisciplina@pecodcec.roma.it  
segreteriaconsigliodisciplina@odcec.roma.it

Uffici amministrativi e operativi  
via Flaminia, 141  
00196 Roma  
tel. 06.367211  
www.odcec.roma.it

Codice fiscale:  
97492410580



## Interventi della Cassa a favore della famiglia e della genitorialità

Il Regolamento unitario della Cassa prevede una serie di interventi a favore della famiglia e della genitorialità. In primo luogo, l'art. 44 disciplina le condizioni e le modalità di erogazione dell'indennità di maternità, spettante alle Dottoresse commercialiste nella misura dei 5/12 dell'80% del reddito netto professionale dichiarato nell'anno precedente, con un minimo di € 5.961,28 ed un massimo di € 29.806,40. Se l'iscritta non ha diritto all'indennità di maternità in quanto iscritta anche ad un altro ente di previdenza obbligatoria, può comunque richiedere, ad integrazione, il contributo complementare all'indennità di maternità (art. 44bis Regolamento unitario).

È poi previsto dall'art. 45 del Regolamento unitario il contributo a sostegno della maternità, che si aggiunge all'indennità di maternità o al contributo complementare all'indennità di maternità riconosciuti ed è pari a 1/12 dell'80% del reddito netto professionale dichiarato nell'anno precedente, con un minimo di € 2.075,00.

In tutti e tre i contributi previsti, alla nascita sono equiparati i casi di adozione o affidamento preadottivo o temporaneo.

Nei casi di interruzione della gravidanza è riconosciuto un contributo variabile in funzione del momento in cui avviene l'evento (art. 46 Regolamento unitario).

Di recente adozione è il contributo a sostegno della genitorialità (art. 46bis Regolamento unitario) pari al 5% del reddito netto professionale dichiarato nell'anno precedente, con un minimo di € 1.115,00 ed un massimo di € 2.225,00. In aggiunta agli interventi legati all'evento nascita o adozione, sono inoltre previsti contributi annuali per famiglie con figli portatori di handicap o malattie invalidanti (art. 49 Regolamento unitario). La condizione richiesta è che il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare non superi il limite di reddito fissato dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno.

Da segnalare, infine, i bandi emanati all'inizio di ogni periodo scolastico per contributi di partecipazione alle spese per la frequenza di asili nido, scuole dell'infanzia e centri estivi diurni. In tal caso il requisito richiesto per accettare lo stato di bisogno è il reddito professionale dichiarato che non deve essere superiore ad un certo limite (nell'ultimo bando € 35.000 per il reddito relativo all'anno 2023).

*Claudio Pallotta*